



## COMMISSIONE DISCIPLINARE

**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

### **Comunicato Ufficiale n.1 del 15 novembre 2022**

#### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

##### **DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)**

**A.S.D. Valdurz** – avverso squalifica calciatore D'Adamo Andrea fino al 30/4/2023.

Gara: Settebagni Calcio Salario - Valdurz del 19 ottobre 2022. Comunicato Ufficiale n.4 del 22 Ottobre 2022. Procedimento 1/A.

Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale US Acli di Roma squalificava fino al 30.4.2023 il calciatore D'Adamo Andrea della Società Valdurz per *“avere, sopraggiungendo di corsa dalla propria area di rigore fino a raggiungere l'altra, colpito violentemente con il petto ad un fianco l'arbitro, spostandolo di un paio di metri, senza provocare conseguenze fisiche; nonché per avere rivolto all'arbitro frasi offensive e minacciose, dopo l'espulsione ed infine per atteggiamento provocatorio nei confronti di sostenitori avversari che provocava la reazione degli stessi...”*;

Avverso i provvedimenti disciplinari suddetti ha presentato rituale appello la Società Valdurz; Sostiene l'appellante che il comportamento tenuto dal proprio tesserato sia riconducibile sostanzialmente a una serie di provocazioni subite da parte di sostenitori della Società avversaria, peraltro sanzionate dallo stesso Giudice Sportivo con ammenda pecuniaria in seno al medesimo C.U., riconoscendo in ogni caso come eccessive le proteste nei confronti dell'arbitro e inqualificabile l'atteggiamento tenuto;

Chiede pertanto la rivisitazione del *“quantum”*, anche in relazione a una particolare situazione personale e familiare che grava sul proprio tesserato;

**La Commissione Disciplinare**, esaminati gli atti ufficiali di gara e letti i motivi d'appello, osserva: Quanto riportato nel rapporto di gara merita assoluta credibilità, sia nel rispetto delle norme comportamentali in materia (fede privilegiata), sia nella chiarezza di riferimento al fatto contestato. Senza dubbio lo stesso merita censura così come statuito in primo esame. Va confermata tutta la responsabilità posta a carico del calciatore interessato per quanto dallo stesso posto in essere.

Pur nella condivisione della rubricazione stabilita in primo esame, questo Organo Decidente reputa di determinare il provvedimento disciplinare come in dispositivo;

P.Q.M.

#### **DELIBERA:**

di determinare la squalifica a carico del calciatore D'Adamo Andrea della Società Valdurz fino al 15.3.2023;

per l'effetto, di restituire la tassa reclamo versata.

**Publicato in Roma il 15/11/2022**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE**